

N.



TRIBUNALE DI CATANIA

-Prima Sezione civile

SEZIONE IMMIGRAZIONE -

Ordinanza

(ex art. 702 bis c.p.c.)

Il Tribunale nella persona del Giudice dottor Rosario Maria Annibale Cupri,

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. RG promosso

DA

, rappresentato e difeso dall'avv. BORGNA

GIULIA giusta procura in atti;

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO (QUESTURA DI SIRACUSA), in persona del
Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Catania

- Resistente -

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/01/2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 12/01/2018 il ricorrente, cittadino egiziano, ha impugnato il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera, Cat. Imm - Resping. n. e l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica Prot. Nr. del adottati dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa il e notificati in pari data chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento degli atti impugnati. Deduceva l'illegittimità del provvedimento di respingimento per omessa informazione circa la possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, per mancanza di istruttoria circa la sussistenza delle condizioni ostative all'adozione del decreto in parola e per mancanza della sottoscrizione del Questore quale autorità competente ad emanare gli atti impugnati.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.

Concessa la sospensione del provvedimento impugnato, all'udienza del 9 gennaio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

Va in primo luogo ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario in tal senso essendosi pronunciate le sezioni unite della Corte di Cassazione con la decisione n. 15115 del 17 giugno 2013, con ampia e condivisibile motivazione volta a superare le incertezze e i contrastanti pronunciamenti resi al riguardo sia da parte di giudici amministrativi sia di giudici ordinari; va, altresì, ritenuta la competenza del Tribunale avendo la Suprema Corte reputato di non potersi “ applicare analogicamente, la speciale competenza del giudice di Pace prevista dall’art. 13 co. 8 del d.lgs 286 del 1998 per l’impugnazione dei provvedimenti di espulsione e dovendosi dare corso alla generale e residuale attribuzione di competenza di cui all’art. 9 c.p.c.”.

Più in particolare, nella suindicata decisione si legge a sostegno della statuizione in favore della giurisdizione ordinaria in materia di respingimenti differiti che si deve *“mantenere ferma una coerenza di "sistema", darsi atto che il provvedimento del questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo: l'atto è infatti correlato all'accertamento positivo di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente individuate dalla legge (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, lett. a) e b)) ed all'accertamento negativo della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dalle disposizioni vigenti che disciplinano la protezione internazionale nelle sue forme del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ovvero che impongono l'adozione di misure di protezione solo temporanea per motivi umanitari (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2 e art. 19, comma 1). E pertanto, in mancanza di norma derogatrice che assegni al giudice amministrativo la cognizione della impugnazione dei respingimenti, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario. Pare poi necessario aggiungere che il predetto accertamento negativo che costituisce requisito di legittimità del provvedimento di respingimento del questore, è diverso e indipendente dal procedimento di accertamento spettante alle commissioni territorialiLa appena formulata statuizione è del resto coerente con quanto questa Corte ha già avuto modo di rilevare, sia con riferimento alla situazione normativa*

vigente prima del 20 aprile 2005 (Cass. S.U. n. 19393 del 2009) sia con riguardo alla disciplina successiva all'entrata in vigore del D.L. 30 n. 416 del 1989, art. 1 quater (convertito in legge n. 39 del 1990), introdotto dalla L. n. 189 del 2002, art. 32, comma 1, lett. b), (Cass. S.U. n. 11535 del 2009), e cioè l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria di tutte le controversie in materia di protezione internazionale, che comprendono le domande di tutela del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, aventi identica natura riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali, che debbono essere riconosciuti allo straniero "comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato" (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1). E tali situazioni protette, in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, a tal potere potendo essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, facendo uso di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore, fermo il rispetto delle convenzioni vigenti, e in particolare dell'art. 3 CEDU (in tal senso anche Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009). Le ragioni appena illustrate trovano peraltro conferma nella recente sentenza 23 febbraio 2012 della Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Hirsi Jamaa e altri c. Italia), che, nel dichiarare illegittimi i respingimenti, effettuati in mare, verso la Libia, per violazione, tra l'altro, dell'art. 3 CEDU, ha affermato che "le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il ricorso, da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi derivanti da convenzioni". E, in particolare che "l'Italia non è dispensata dal dovere di rispettare i propri obblighi derivanti dall'art. 3 della Convenzione per il fatto che i ricorrenti avrebbero omesso di chiedere asilo o di esporre i rischi cui andavano incontro.. ". In definitiva, la spettanza al giudice ordinario della presente controversia si spiega in quanto " il provvedimento del questore diretto al respingimento incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo" ed ancora " in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione", poiché "tali situazioni protette, in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall'art. 2 Cost., non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo.").

Pertanto, quanto al giudizio di cognizione introdotto con l'opposizione al respingimento, alla luce delle stesse indicazioni della Corte, questo non può che avere ad oggetto il riesame delle condizioni di legge del respingimento per come sopra riassunte dagli stessi giudici di legittimità e in definitiva la legittimità del provvedimento impugnato.

Ciò detto, nel merito si osserva quanto segue.

Il dovere delle autorità nazionali di fornire informazioni ai cittadini stranieri ed agli apolidi in ingresso nel territorio nazionale che desiderino presentare domanda per il riconoscimento della protezione internazionale (già riconosciuto anteriormente al recepimento della Direttiva CE 26 giugno 2013 n. 32, in via interpretativa da Cass., ord. nn. 5926/015, 25767/016) è attualmente sancito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 1, comma 2, e art. 3 di attuazione della predetta direttiva, già entrato in vigore alla data dell'ingresso del ricorrente in Italia.

Per quanto riguarda la fase antecedente alla presentazione della domanda, pur in difetto di previsione espressa da parte della anzidetta normativa di recepimento, deve però affermarsi l'attuale sussistenza dell'obbligo di informare il soggetto della possibilità di proporre domanda desumendosi ciò dall'art. 10 ter del D.lgs. 1998 n.286 che, nel prevedere genericamente che sia assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sembrerebbe estendere tale obbligo a tutti gli stranieri che rintracciati all'atto dell'attraversamento irregolare della frontiera o giunti sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, sono condotti nei punti di crisi allestiti per l'operazione di assistenza e identificazione

In questo senso, ma con motivazione diversa, si è espressa anche la giurisprudenza di merito ritenendo tale obbligo ricavabile in via interpretativa dall'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE e dalla giurisprudenza della Corte EDU (Tribunale di Palermo 01/03/2017: *“Ed invero, deve osservarsi che in ordine alle garanzie previste a tutela del diritto di informazione dei migranti e del loro conseguente diritto a presentare domanda di protezione internazionale, che la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 ha previsto all'art. 8 la seguente disposizione: "Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura*

necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo". Ciò nell'ottica condivisibile di tutelare i cittadini di paesi terzi o apolidi giunti nei territori dell'Unione Europea, informandoli preventivamente della possibilità di accedere alle procedure di esame ed eventuale riconoscimento delle forme di protezione internazionale attualmente vigenti. D'altro canto, nel solco di tale previsione anche la Corte Europea di diritti dell'uomo aveva già indicato nella sentenza del 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/2009, Hi. Ja. c. Italia al par. 204 che "... la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso alle procedure d'asilo. Ribadisce quindi importanza di garantire alle persone interessate da una misura di allontanamento, le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti a consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di sostenere i foro ricorsi (analogamente v. 304 della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, 21 gennaio 2011, ric N. 30696109, M.S.S c. Belgio e Grecia).

Nella specie, il ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione non lo ha informato della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, omettendo quindi di effettuare qualsivoglia atto istruttorio volto a verificare la sussistenza dei presupposti ostativi all'adozione del predetto decreto.

Il Ministero dell'Interno, dal canto suo, - costituitosi in giudizio e gravato del relativo onere probatorio - non ha dimostrato, né risulta altrimenti comprovato, di avere adempiuto al citato obbligo informativo.

Da tanto discende l'illegittimità del provvedimento impugnato e del conseguenziale ordine di lasciare il territorio dello Stato.

Per completezza va osservato che è parimenti fondata la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione del decreto impugnato da parte del Questore.

Invero la copia del decreto notificata all'opponente non risulta sottoscritta dal Questore; si legge infatti la dicitura "D'Ordine del Questore Il Dirigente l'V.Q.A. della P.S.", con una sigla apposta, ed è appena il caso di rilevare che le funzioni del Questore espressamente previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, lett. a) e b)), che per come visto sono destinate ad incidere su diritti fondamentali della persona, devono essere espressamente delegate al dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie. Questi, infatti, sovrintende, secondo i regolamenti, a specifiche articolazioni e svolge attività di controllo interno, necessitando per il resto di delega alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività, fra i quali, l'ufficio immigrazione, per le attività riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento

degli stranieri, nonchè per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello status di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonchè all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea (si vedano il D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, concernente il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e il DPR 5 dicembre 2019, n. 171, concernente modifiche al DPR n. 208/2001).

Ora, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte in materia di funzioni delegate dal Prefetto “ *Non rileva, peraltro, - in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso - la circostanza che nell'atto non sia stata eventualmente indicata la delega conferita al viceprefetto aggiunto o al viceprefetto vicario che abbiano adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell'emissione del provvedimento predetto (cfr. Cass. n. 15190 del 2015, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 7873 del 2018) (Cass. 03/03/2020 n.5872)*”.

In forza del superiore principio, applicabile anche al caso in esame per identità di ratio, ai fini della validità del provvedimento è richiesta la concreta sussistenza della delega prima dell'emissione dell'atto, ma nella specie nessuna prova dell'esistenza di una previa delega del Questore è stata fornita dal Ministero convenuto discendendo da tale ulteriore circostanza l'invalidità del provvedimento opposto.

In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio possono compensarsi tenuto conto della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Pronunciando nella causa iscritta al n. RG.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Dichiara l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Si comunichi.

Catania 30/01/2023

Il Giudice

Dottor Rosario Maria Annibale Cupri